

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 settembre 2014**

**che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 4 bis, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito registrate o certificate di trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) le informazioni di rating quando emettono un rating o una prospettiva di rating. L'obbligo non si applica ai rating prodotti e comunicati unicamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione. L'AESFEM è tenuta a pubblicare le informazioni di rating trasmesse dalle agenzie di rating del credito su un sito web pubblico denominato «piattaforma europea di rating» (*European rating platform* – ERP). Pertanto, è opportuno fissare norme relative al contenuto e alla presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito sono tenute a presentare all'AESFEM per l'ERP.
- (2) Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 1060/2009 impongono alle agenzie di rating del credito di presentare all'AESFEM rispettivamente informazioni sulle performance storiche e informazioni a fini di vigilanza continuativa. Il contenuto e la presentazione di dette informazioni sono stabiliti rispettivamente nel regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione <sup>(2)</sup> e nel regolamento (UE) n. 446/2012 della Commissione <sup>(3)</sup>. Per consentire un'elaborazione più efficiente dei dati da parte dell'AESFEM e semplificare la comunicazione delle informazioni da parte delle agenzie di rating del credito registrate o certificate, è opportuno prevedere obblighi di comunicazione integrata di tutte le informazioni che le agenzie di rating del credito registrate o certificate sono tenute a comunicare all'AESFEM. Pertanto, il presente regolamento stabilisce norme riguardanti le informazioni da comunicare ai fini dell'ERP, le informazioni sulle performance storiche da mettere a disposizione presso il registro centrale creato dall'AESFEM e le informazioni che le agenzie di rating del credito sono tenute a comunicare periodicamente all'AESFEM ai fini della vigilanza continuativa. Per questo motivo il presente regolamento abroga il regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione. L'AESFEM dovrebbe integrare in un'unica banca dati tutti i dati comunicati dalle agenzie di rating del credito per la pubblicazione sull'ERP, per l'inserimento nel registro centrale e a fini di vigilanza continuativa delle agenzie di rating del credito.
- (3) Per assicurare che l'ERP presenti informazioni aggiornate sulle azioni di rating che non sono comunicate unicamente agli investitori dietro pagamento di una provvigione, è necessario descrivere i dati che devono essere comunicati, ivi compresi i rating e le prospettive di rating dello strumento o dell'entità valutata, i comunicati stampa che accompagnano le azioni di rating, le relazioni che accompagnano le azioni di rating sovrani, il tipo di azione di rating e la data e l'ora della pubblicazione. I comunicati stampa, in particolare, forniscono informazioni sugli elementi chiave su cui si basa la decisione di rating. L'ERP fornisce agli utilizzatori dei rating un punto di accesso centrale a informazioni aggiornate e riduce i costi dell'informazione in quanto offre un quadro globale dei diversi i rating emessi su ogni entità o strumento valutati.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione presso il registro centrale istituito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le agenzie di rating del credito devono presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 2).

